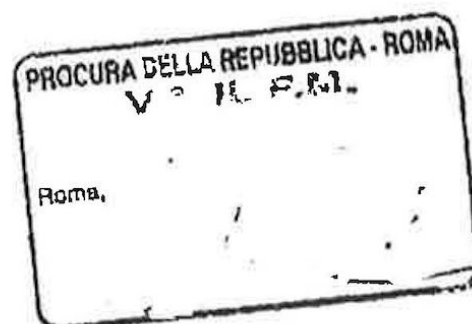




**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Presidente
giudice
giudice rel.



ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. del ruolo generale per i procedimenti in camera di consiglio dell'anno 2015 e promosso da

nei confronti del Sindaco di Roma Capitale, Ministero dell'Interno e Roma Capitale, con l'intervento del P.M.,

avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 del D.P.R. 396/2000.

Rilevato che con ricorso ex art. 95 del D.P.R. 396/2000

hanno impugnato il diniego di trascrizione del matrimonio dalle stesse contratto in (Portogallo) il , diniego opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, con provvedimento n.

2015, sulla base del rilievo che *"trattasi di matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso e pertanto tale matrimonio è da considerarsi contrastante (contrario) a quanto stabilito dall'art. 107 c.c. dell'ordinamento italiano, che prevede la diversità di sesso dei nubendi un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici per l'ordinamento italiano, concetto peraltro ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 41845 - (rectius 4184) - del 15.03.2012 e dalla recente circolare del Ministero dell'Interno prot. 10863 del 7.10.2014"*;

che le ricorrenti ritengono tale diniego infondato ed illegittimo, in quanto basato su una interpretazione letterale dell'art. 107 c.c., che, nel regolamentare la *"forma della celebrazione"* dell'atto di matrimonio, così dispone: *"Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti, personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"*, ove il riferimento esplicito operato dalla norma ai termini *"marito"* e *"moglie"* ha indotto l'ufficiale di stato civile a ritenere che requisito essenziale per la trascrivibilità in Italia del matrimonio contratto all'estero sia costituito dalla differenza di sesso dei nubendi;

che tale interpretazione si porrebbe in palese contrasto con la Costituzione italiana e con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, imponendosi invece una interpretazione costituzionalmente

orientata della norma *de qua*, che, al contrario, consentirebbe una estensione dell'istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso;

che, in particolare, le ricorrenti rilevano come il diritto di sposarsi configuri un diritto fondamentale ed incoercibile della persona, peraltro riconosciuto, oltre che a livello nazionale dall'art. 2 della Costituzione, anche a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848, artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000);

che, inoltre, l'esclusione degli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso non trova alcuna giustificazione razionale laddove si consideri la situazione delle persone transessuali, che, ottenuta la rettifica dell'attribuzione del sesso ai sensi della legge n. 164 del 14 aprile 1982, possono comunque contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita con conseguente disparità di trattamento rispetto agli omosessuali che non vogliono o non possono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali è, invece, precluso il matrimonio;

che le ricorrenti chiedono, pertanto, a questo Tribunale di dichiarare l'illegittimità del suddetto rifiuto e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di effettuare la trascrizione, negli appositi registri di Stato civile, del matrimonio dalle medesime contratto in _____ il _____ 2015;

ritenuto che il rifiuto opposto dal competente Ufficiale dello Stato Civile appare, allo stato, legittimo in quanto deve, comunque, escludersi nella fattispecie, alla luce della normativa vigente, la sussistenza di un atto trascrivibile;

che, invero, occorre preliminarmente distinguere il profilo della configurabilità di un atto qualificabile come vincolo matrimoniale alla stregua del vigente ordinamento giuridico dal profilo del riconoscimento giuridico del rapporto che si instaura in termini di convivenza *more uxorio* tra due persone dello stesso sesso;

che, al riguardo, l'inquadramento delle unioni omosessuali tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione, nelle quali si esplica la personalità dell'individuo, enunciato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 138/2010, attiene, per l'appunto, al riconoscimento giuridico di una stabile relazione affettiva di coppia tra persone dello stesso sesso dando luogo ad un nucleo aggregativo qualificabile come "*formazione sociale*": nella citata sentenza, infatti, la Corte dà atto che per "*formazione sociale*", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Cost., si intende "*ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione*", annoverando in tale nozione "*anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri*", affermando, altresì, che il riconoscimento giuridico di una unione omosessuale non comporta, d'altro canto,

la necessaria equiparazione della unione omosessuale al matrimonio, sicché, secondo la Consulta, spetta al Parlamento, *"... nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette..."*;

che la Corte di legittimità, con sentenza n. 4184/2012, prendendo atto della evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione all'art. 12 della CEDU ed al diritto al matrimonio ivi enunciato, da intendersi non solo come matrimonio tra persone di sesso opposto, ma anche come matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, pur avendo conseguentemente escluso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso debba ritenersi *"inesistente"* o comunque *"contrario all'ordine pubblico"*, ha tuttavia riconosciuto legittimo il rigetto della trascrizione di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso alla stregua del nostro sistema giuridico di diritto positivo ove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale (*"l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende - non più dalla loro "inesistenza" ..., e neppure dalla loro "invalidità", ma - dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano"*);

che, infatti, in base alle norme del diritto civile e del diritto internazionale privato vigenti in Italia sono trascrivibili i matrimoni civili dei cittadini italiani celebrati all'estero sempre che risultino celebrati secondo le forme della legge straniera e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana e secondo cui il matrimonio, ove contratto tra persone di sesso diverso, è valido ed efficace nell'ordinamento italiano e comporta il dovere dell'Ufficiale dello Stato Civile richiesto di trascrivere nel corrispondente registro il relativo atto formato all'estero;

che, d'altro canto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 170 del 2014, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disciplina normativa che fa conseguire in via automatica alla rettificazione del sesso lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio preesistente, ribadisce che la nozione di matrimonio richiamata dalla Costituzione è quella che si ricava dal codice civile secondo cui la diversità sessuale dei coniugi - ad oggi - sta alla base del matrimonio ed è un requisito essenziale per la sua legittimità, evidenziando, tra l'altro, la necessità che il Parlamento intervenga tempestivamente ad elaborare una disciplina unitaria in relazione alle unioni di fatto, disciplina che sani le illegittimità riscontrate ed eviti ai soggetti titolari di interessi qualificati di passare da uno stato di massima protezione giuridica a una condizione di assoluta indeterminatezza (*"Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella richiamata sentenza n. 138 del 2010, che nella nozione di "formazione sociale" - nel quadro della quale l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il*

riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». In quella stessa sentenza è stato, però, anche precisato doversi «escludere [...] che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette. Dal che la conclusione ... che «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»... Tuttavia, non ne è possibile la reductio ad legitimatatem mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti. »);

che il principio della non trascrivibilità del matrimonio omosessuale, almeno fino a quando il Parlamento non avrà espressamente previsto di estendere l'unione matrimoniale alle persone dello stesso sesso, è stato di recente ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 2400 del 9.02.2015, la quale ha, altresì, chiarito che a livello europeo (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: sentenze Schalk and Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, Gas e Dubois c. Francia del 15 marzo 2012 e Hamalainen c. Finlandia del 16 luglio 2014) sussiste il principio del margine di apprezzamento degli Stati membri ("L'art. 12, ancorché formalmente riferito all'unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo al riguardo. Nell'art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz'altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall'ordinamento, ma non necessariamente mediante l'opzione del matrimonio per tali unioni") per effetto del quale viene lasciato, quindi, al legislatore nazionale un margine di discrezionalità nella scelta delle forme e della disciplina giuridica dell'unione matrimoniale e nella eventuale estensione del modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso: non è, pertanto, corretto affermare, secondo la Cassazione, che la mancata estensione del modello matrimoniale alle persone dello stesso sesso costituisca una lesione della dignità umana e dell'uguaglianza, che sono ugualmente tutelate nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, ove trova ampio

riconoscimento il rapporto che comunque si instaura tra persone dello stesso sesso, dando luogo ad una stabile relazione affettiva di coppia riconducibile nell'alveo delle formazioni sociali costituzionalmente garantite;

che, pertanto, l'Ufficiale dello Stato Civile ha legittimamente rifiutato, alla stregua della normativa vigente, la trascrizione del matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso in quanto nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti poiché attualmente non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale, non potendosi prescindere a tal fine dalla diversità di sesso dei nubendi;

che, invero, l'ordinamento giuridico italiano ha riconosciuto e conosce attualmente un'unica fattispecie integrante il matrimonio come atto: il consenso che, nelle forme stabilite per la celebrazione del matrimonio, due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando che *"si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie"* (art. 107 c.c.);

che, quindi, la diversità di sesso dei nubendi è, ad oggi, richiesta dalla legge italiana per la stessa identificabilità giuridica dell'atto di matrimonio;

che, d'altra parte, non può essere colmato per via giudiziaria - né tantomeno potrebbe farlo l'Ufficiale dello Stato Civile richiesto di trascrivere un matrimonio non riconosciuto come tale dal nostro ordinamento e tenuto ad osservare le direttive impartite dal competente Dicastero (richiamo alla circolare del Ministero dell'Interno n. 10863 del 7.10.2014) - il vuoto normativo conseguente alla inerzia del legislatore italiano (rilevata dalla Corte di Strasburgo con la pronuncia del 21 luglio 2015), il quale ancora non si è adeguato alle plurime indicazioni dei giudici nazionali, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e anche del Parlamento Europeo, le cui risoluzioni hanno incoraggiato gli Stati membri dell'Unione a contribuire alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili oggi oggetto di un acceso dibattito parlamentare;

che, invero, l'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la relativa trascrizione nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale, cui questo giudice non potrebbe comunque sostituirsi;

che, conclusivamente, il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero deve considerarsi esistente ma inidoneo, quale atto di matrimonio, a produrre effetti giuridici all'interno del nostro ordinamento e, di conseguenza, non identificabile come atto di matrimonio trascrivibile;

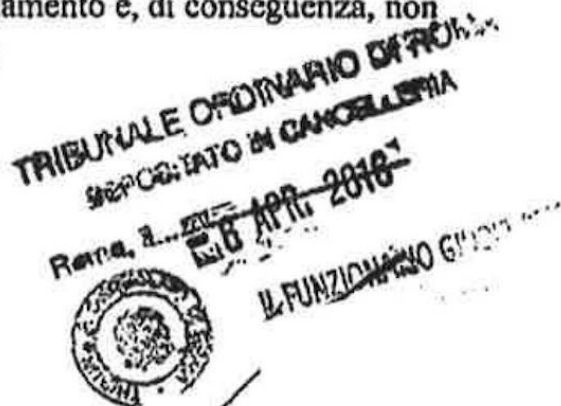
P.Q.M.

rigetta il ricorso

Si comunichi.

Roma 4 marzo 2016

IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO